

dossier

XIX Legislatura

13 ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti all'emissione e ricezione degli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche, nonché individuazione delle procedure per l'emissione, ricezione e riesame

Atto del Governo n. 303

Ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 552



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atto del Governo n. 303

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0088.docx

INDICE

PREMESSA3

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*).....13
- Articolo 2 (*Emissione degli ordini europei di produzione*)15
- Articolo 3 (*Emissione degli ordini europei di conservazione*)20
- Articolo 4 (*Procedura accelerata*)24
- Articolo 5 (*Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa*)27
- Articolo 6 (*Autorità e procedure di esecuzione*)28
- Articolo 7 (*Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti*)33
- Articolo 8 (*Statistiche e comunicazioni alla Commissione*)35
- Articolo 9 (*Disposizioni di coordinamento*).....37
- Articolo 10 (*Disposizioni finanziarie*).....47

PREMESSA

Lo schema di decreto-legislativo in esame è volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale al [regolamento \(UE\) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023](#), relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

Si ricorda che il citato regolamento, unitamente alla [direttiva \(UE\) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023](#), recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, costituisce parte del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea.

Tra le iniziative dell'UE finalizzate, tra l'altro, a migliorare l'accesso ai dati digitali, indipendentemente dalla loro ubicazione, per indagare e perseguire i reati, anche commessi *on-line*, si segnala la [proposta](#) di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori (COM(2022)209).

In particolare la proposta, che ha una finalità spiccatamente preventiva, prevede:

- a) obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di **ridurre al minimo il rischio** che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di abuso sessuale su minori online;
- b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di *hosting* e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di **rilevare e segnalare** i casi di **abuso sessuale** su minori *online*;
- c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di *hosting* di **rimuovere il materiale pedopornografico** dai loro servizi o di disabilitarne l'accesso;
- d) obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di **disabilitare l'accesso** al materiale pedopornografico;
- e) l'istituzione dell'**Agenzia** dell'UE per la **prevenzione e la lotta** contro l'**abuso sessuale** su minori, ossia il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori.

Inoltre, i reati di pornografia minorile e di adescamento dei minori per scopi sessuali rientrano nel novero delle fattispecie criminose per cui è possibile richiedere ed emettere un ordine europeo di produzione per

ottenere dati relativi al traffico o al contenuto (per approfondimenti vd. *infra*).

Sulla proposta di regolamento si è già formata la posizione negoziale del Parlamento europeo il 22 novembre 2023. Si è invece in attesa di una posizione comune in seno al Consiglio.

Il regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali

L'obiettivo principale del regolamento (UE) 2023/1543 consiste nell'implementazione di un sistema che permetta alle autorità giudiziarie di accedere in maniera celere alle prove elettroniche, elemento cruciale per il contrasto delle gravi forme di criminalità e terrorismo. Uno degli aspetti più salienti del quadro normativo proposto è costituito dalla possibilità offerta all'autorità richiedente di **accedere direttamente alle prove**, contattando il fornitore di servizi indipendentemente dalla sua ubicazione fisica o dal luogo di conservazione dei dati, senza la necessità di intermediazione da parte dell'autorità giudiziaria del paese di esecuzione, determinando quindi un significativo accorciamento dei tempi di acquisizione delle prove medesime.

Ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 3** del regolamento, per **prove elettroniche** si intendono “i dati relativi agli abbonati, i dati sul traffico o i dati relativi al contenuto conservati in formato elettronico da o per conto di un prestatore di servizi al momento della ricezione, di un certificato di **ordine europeo di produzione** (EPOC) o di un certificato di **ordine europeo di conservazione** (EPOC-PR)”. In altri termini, per prove elettroniche si intendono **l'insieme dei dati digitali utilizzati per indagare e perseguire i reati**. Tali prove includono: e-mail; SMS o contenuti provenienti dalle applicazioni di messaggistica; contenuti audiovisivi; informazioni sull'*account online* degli utenti. Questi dati possono essere utilizzati per identificare una persona od ottenere maggiori informazioni sulle sue attività.

La definizione di prove elettroniche, come delineata dalla normativa richiamata, **esclude esplicitamente l'intercettazione di conversazioni**, sia telefoniche che telematiche, un principio che trova esplicita conferma nel Considerando 19 del regolamento stesso. Il Considerando 19 precisa, infatti, che il regolamento riguarda unicamente l'acquisizione dei dati già conservati dai prestatori di servizi al momento della ricezione di un ordine europeo di produzione o di conservazione. Importante notare che il regolamento non impone un obbligo generale di conservazione dei dati ai prestatori di servizi, né intende promuovere una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati. Inoltre, non autorizza l'intercettazione di dati né l'ottenimento di dati che sono conservati successivamente alla ricezione di un ordine europeo.

L'articolo 3 definisce **prestatori di servizi** quei soggetti che forniscono servizi di comunicazione elettronica, servizi di domini internet e di numerazioni IP, altri servizi della società dell'informazione che consentono ai loro utenti di comunicare

fra loro o rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio.

Dal punto di vista dell'**ambito di applicazione** del regolamento in oggetto, dalla lettura combinata del Considerando 26 e del Considerando 21 si evince che esso si applicherà a tutti i **prestatori che offrono servizi nell'Unione europea**, a prescindere dall'ubicazione della loro sede o stabilimento. Ne deriva, secondo quanto previsto dall'articolo 7, che qualora un prestatore di servizi operante all'interno dell'Unione europea non abbia uno stabilimento nella medesima, dovrà nominare un **rappresentante legale** per assolvere agli obblighi previsti dal regolamento.

Le **tipologie di ordini** che l'autorità di emissione può emettere secondo il regolamento sono due:

- ordini di produzione di prove elettroniche (EPOC);
- ordini di conservazione di prove elettroniche (EPOC-PR).

Gli **ordini di produzione (EPOC)** abilitano le autorità giudiziarie di uno Stato membro a richiedere direttamente l'accesso alle prove elettroniche presso un prestatore di servizi situato o rappresentato in un altro Stato membro. Il fornitore di servizi è tenuto a rispondere **entro un massimo di 10 giorni** dalla notifica dell'ordine o, in situazioni di emergenza, entro 8 ore.

Gli **ordini di conservazione (EPOC-PR)**, d'altro canto, mirano a prevenire che il prestatore di servizi elimini le prove elettroniche mentre è in corso la gestione dell'ordine di produzione, per un **periodo massimo di 60 giorni**, prorogabili di ulteriori 30 giorni. Le prove conservate in virtù di tale ordine possono essere acquisite in seguito solo tramite un ordine di produzione.

Le **condizioni per l'emissione** degli ordini di produzione e di conservazione sono stabilite, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 del regolamento che prevedono un regime differenziato a seconda della tipologia di reato da perseguire e in ogni caso stabilendo che gli ordini possono essere messi solo se un ordine dello stesso tipo avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

L'**articolo 4** del regolamento prevede che gli ordini di produzione e di conservazione siano emessi dalle **autorità di emissione**, ovvero da un organo giurisdizionale, da un magistrato inquirente competente nel caso interessato o da qualsiasi altra autorità competente, che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. In tale ultimo caso, l'ordine europeo è **convalidato** da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione.

L'**articolo 8**, descrive quindi una **specifica procedura di notifica** per la gestione degli ordini europei di produzione (EPOC) riguardanti dati di traffico e contenuti. Tale procedura prevede una notifica simultanea dell'EPOC sia al prestatore di servizi che all'autorità di esecuzione. Questa procedura "rafforzata", specificatamente delineata per i dati di traffico e i contenuti, sottolinea l'importanza e la sensibilità di tali informazioni e mira a stabilire un regime di accesso più rigoroso rispetto ad altre tipologie di dati. In aggiunta, si specifica che

la notifica all'autorità di esecuzione ha un **effetto sospensivo** sugli obblighi del destinatario.

L'**articolo 16**, nei paragrafi 4 e 5, stabilisce che il prestatore di servizi può **rifiutare l'esecuzione** degli ordini EPOC ed EPOC-PR nelle seguenti circostanze:

- l'ordine non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione;
- il destinatario si trova nell'impossibilità materiale di ottemperare a causa di circostanze che non gli possono essere imputate, o a causa di errori manifesti presenti nell'ordine;
- l'ordine non concerne dati conservati dal prestatore di servizi;
- il servizio non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento;
- i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi legali concessi secondo il diritto dello Stato di esecuzione, oppure sono regolati da normative che limitano la responsabilità penale e che tutelano la libertà di stampa o la libertà di espressione in altri media, ostacolando così l'esecuzione o l'applicazione dell'ordine;
- in circostanze eccezionali, dalle informazioni contenute nell'ordine emergono motivi validi per supporre che l'esecuzione dell'ordine possa risultare in una violazione evidente di un diritto fondamentale riconosciuto dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'autorità di esecuzione, dopo aver valutato qualsiasi informazione fornita dal destinatario dell'ordine e aver consultato l'autorità di emissione, decide quindi se procedere o meno con l'esecuzione. Il medesimo articolo disciplina altresì il procedimento di **esecuzione “forzata”** che l'autorità di emissione richiede all'autorità di esecuzione in caso di inottemperanza del prestatore di servizio.

La competenza in materia di predisposizione dell'**apparato sanzionatorio** in caso di inadempimento del prestatore di servizi è rimessa, secondo quanto previsto dall'articolo 15, alla **competenza degli Stati membri** che possono imporre sanzioni pecuniarie pari fino al 2% del fatturato mondiale annuo del prestatore.

L'**articolo 17** tratta invece l'istituto del **riesame** prevedendo che il destinatario sia tenuto ad informare le autorità di emissione e di esecuzione qualora ritenga che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo.

L'**articolo 31** del regolamento, inoltre, fissa nella data del **18 agosto 2025** il termine entro il quale gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione: *a*) l'autorità o le autorità competenti per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; *b*) l'autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l'esecuzione dei detti ordini per conto di un altro Stato membro; *c*) l'autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini; *d*) le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell'articolo 27 del regolamento medesimo.

La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali

La **direttiva (UE) 2023/1544** recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali e il **regolamento (UE) 2023/1543** (*si veda la scheda relativa all'articolo 7 del disegno di legge*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali si propongono l'obiettivo di rafforzare la lotta alla criminalità e permettere **l'utilizzo delle prove raccolte nello spazio Ue anche quando costituite da dati digitali**.

La direttiva, che dovrà essere **recepita entro il 18 febbraio 2026** (articolo 7), come chiarito nel **Considerando n. 2**, servirà ad evitare che gli Stati membri cerchino di colmare le lacune esistenti nell'ambito dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali imponendo obblighi nazionali diversi nei vari Stati perché ciò costituirebbe un ostacolo all'azione penale e anche alla libera prestazione di servizi nel mercato interno. La direttiva, così, contiene norme sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione “ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali”, fermo restando la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul proprio territorio direttamente (articolo 1). La direttiva si applica ai prestatori di servizi che forniscono:

- comunicazioni elettroniche;
- nomi di dominio Internet e numerazione IP;
- servizi di comunicazione, archiviazione e trattamento.

La direttiva non si applica ai prestatori di servizi che offrono:

- servizi finanziari (ad esempio bancari, creditizi, assicurativi, riassicurativi, pensionistici professionali o personali, titoli, fondi di investimento, servizi di pagamento e consulenza sugli investimenti);
- servizi esclusivamente all'interno del rispettivo Stato membro.

L'articolo 3 stabilisce le regole per individuare gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali. Ai sensi del par. 6 dell'articolo 3 i prestatori che offrono i loro servizi nell'Unione devono, entro il 18 agosto 2026, designare o nominare almeno un destinatario, uno stabilimento designato (se hanno sede nell'Unione) o un rappresentante legale (se non vi hanno sede), per garantire che possano ricevere e ottemperare agli ordini loro indirizzati.

L'articolo 4 prevede che gli Stati membri provvedano “affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel suo territorio notifichi per iscritto all'autorità centrale, designata a norma dell'articolo 6, dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati

di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi". Spetterà agli Stati individuare le **sanzioni** applicabili in caso di inottemperanza, che devono essere proporzionate, dissuasive ed effettive (articolo 5) e designare una o più autorità centrali per garantire la corretta applicazione della direttiva (articolo 6).

La Commissione valuterà la direttiva entro il 18 agosto 2029 (articolo 8).

Lo schema di decreto legislativo in esame “Individuazione delle autorità competenti di cui all’art. 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l’emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione” dà luogo alla prima fase di implementazione del regolamento (UE) 2023/1543. Come si è visto, infatti, (v. box *supra*) l’articolo 31 del regolamento fissa nella data del **18 agosto 2025** il termine entro il quale gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione:

- a) l’autorità o le autorità competenti per l’emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche;
- b) l’autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l’esecuzione degli ordini per conto di un altro Stato membro;
- c) l’autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini;
- d) le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell’articolo 27 del regolamento medesimo.

Lo schema di decreto in esame è adottato in conformità a quanto previsto dall’art. 19 della **legge di delegazione europea 2024** ([legge 13 giugno 2025 n. 91](#)), che reca una delega al Governo al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 (di seguito “regolamento”).

Ai sensi del citato art. 19, è previsto che, nell’esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- a) individuare le **autorità competenti** e le **procedure** per l’emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini di produzione (EPOC) e degli ordini di conservazione (EPOC-PR);

- b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni del regolamento al fine di consentire agli **organi di polizia giudiziaria** di emettere ordini europei di produzione in **casi di emergenza**;
- c) prevedere che il **Ministero della giustizia** sia responsabile della **trasmissione amministrativa dei certificati** di ordini europei di conservazione e di produzione;
- d) prevedere, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, che **copia dei certificati** sia trasmessa al **Procuratore nazionale antimafia** se si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al **Procuratore generale presso la Corte di appello**, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
- e) individuare le autorità giudiziarie competenti a ricevere le notifiche nell'ambito della **speciale procedura di notifica** di cui all'articolo 8 del regolamento;
- f) disciplinare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento, le **modalità di informazione della persona** i cui dati sono richiesti, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione;
- g) prevedere **sanzioni amministrative** efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inadempimento;
- h) individuare le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni, prevedendo per i destinatari della sanzione un ricorso giurisdizionale effettivo;
- i) individuare le autorità competenti per le **procedure di esecuzione dell'ordine**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento;
- j) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il **riesame delle obiezioni motivate** dei destinatari degli ordini, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento;
- k) prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento, **mezzi di impugnazione effettivi** a tutela della persona i cui dati sono stati richiesti;
- l) provvedere all'adozione delle misure necessarie a garantire la piena funzionalità del **sistema informatico nazionale** per lo scambio di certificati e alla creazione dei **punti di accesso** al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali;
- m) prevedere quali siano le **lingue dell'Unione accettate** per la trasmissione degli ordini, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento;
- n) prevedere che le autorità competenti trasmettano periodicamente al Ministero della giustizia dati ai fini del **monitoraggio** previsto dall'articolo 28 del regolamento;
- o) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per l'**elaborazione dei dati di monitoraggio** a fini statistici;

p) apportare ogni ulteriore opportuna modifica normativa necessaria ad adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni del regolamento.

Come previsto dal comma 3 dell'art. 19, il Governo deve esercitare la delega **entro dodici mesi**, salvo nelle ipotesi previste dalle lettere *a), e), i)* ed *l)*, in riferimento all'individuazione delle autorità competenti, e dalla lettera *o)*, in merito alla previsione della lingua o delle lingue accettate, cui deve provvedere, invece, **entro quattro mesi** dall'entrata in vigore della citata legge n. 91 del 2025.

In considerazione del fatto che la legge n. 91 del 2025 è entrata in vigore il 10 luglio 2025, i **termini per l'esercizio della delega scadono**, rispettivamente, il 10 luglio 2026 e il 10 novembre 2025. Tuttavia, si ricorda che l'art. 31, comma 3, della legge n. 232 del 2012, prevede il c.d. “meccanismo dello slittamento”, ai sensi del quale qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono **prorogati di tre mesi**.

Lo schema di decreto è stato assegnato in data 7 ottobre 2025, pertanto, in virtù del richiamo all'art. 31, della legge n. 232 del 2012, contenuto nell'art. 19 della legge di delegazione europea 2024, le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il proprio parere entro 40 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, ovvero entro il **16 novembre 2025** e il **termine** per l'esercizio della delega scade **il 10 febbraio 2026**.

Schede di lettura

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

L’articolo 1 individua l’oggetto e l’ambito di applicazione dello schema di decreto.

L’articolo 1 stabilisce l’oggetto e l’ambito di applicazione dello schema di decreto, precisando che lo stesso si limita a fissare le norme necessarie ad adeguare l’ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (su cui si veda il box *supra*),.

In particolare, lo schema di decreto provvede all’individuazione delle autorità indicate all’art. 31 del regolamento, ovvero:

a) delle autorità competenti per l’emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, e delle relative procedure;

L’articolo 4 del regolamento prevede che gli ordini di produzione e di conservazione siano emessi dalle autorità di emissione, ovvero da un organo giurisdizionale, da un magistrato inquirente competente nel caso interessato o da qualsiasi altra autorità competente, che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. In tale ultimo caso, l’ordine europeo è convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione.

b) delle autorità giudiziarie competenti per la ricezione, ai fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR, nonché delle autorità giudiziarie competenti per l’esecuzione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento e delle relative procedure;

L’articolo 16 del regolamento nei paragrafi 4 e 5, stabilisce che il prestatore di servizi può rifiutare l’esecuzione degli ordini EPOC ed EPOC-PR in specifiche circostanze. L’autorità di esecuzione, dopo aver valutato qualsiasi informazione fornita dal destinatario dell’ordine e aver consultato l’autorità di emissione, decide

quindi se procedere o meno con l'esecuzione. Il medesimo articolo disciplina altresì il procedimento di **esecuzione “forzata”** che l'autorità di emissione richiede all'autorità di esecuzione in caso di inottemperanza del prestatore di servizio.

- c) delle autorità giudiziarie competenti e delle procedure per il riesame delle obiezioni* motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento.

L'**articolo 17** del regolamento tratta l'istituto del **riesame**, prevedendo che il destinatario dell'obbligo di produzione sia tenuto ad informare le autorità di emissione e di esecuzione qualora ritenga che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo.

Come riportato nella relazione illustrativa, la formulazione della disposizione chiarisce come l'implementazione del regolamento realizzata con il decreto delegato in esame è parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti non limitati all'ambito ritagliato dall'art. 31 del regolamento.

Articolo 2

(Emissione degli ordini europei di produzione)

L'articolo 2 disciplina il procedimento di **emissione degli ordini europei di produzione**.

L'articolo 2 – in attuazione del criterio di delega di cui alla lett. *a*) del comma 2 della legge n. 91 del 2025 – disciplina la **procedura per l'emissione degli ordini europei di produzione**, stabilendo la competenza del PM e del giudice che procede in relazione all'emissione di un ordine europeo di produzione di prove elettroniche, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale (**comma 1**).

Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, gli Stati sono tenuti a notificare entro il **18 agosto 2025** alla Commissione le autorità competenti per l'emissione degli ordini europei di produzione.

L'ordine europeo di produzione (EPOC) è definito dall'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1543, come “la decisione che dispone la produzione di prove elettroniche, emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro (n.d.r. di emissione) a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento”.

Le **condizioni necessarie per l'emissione** dell'EPOC sono sancite dall'articolo 5 del regolamento, a norma del quale è richiesta:

- garanzia delle condizioni sancite dallo stesso art. 5;
- che l'ordine sia necessario e proporzionato ai fini del procedimento;
- che sia emesso solo se possibile emettere analogo provvedimento per casi interni analoghi.

Le condizioni di emissione dell'ordine sancite dall'articolo 5, paragrafo 3 (si vedano anche *Considerando* 40 e 41), per la richiesta di dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, si basano alternativamente sia sul **profilo quantitativo** del reato da perseguire, che sul **profilo qualitativo**, a seconda dell'oggetto dell'ordine stesso.

Sotto il **profilo quantitativo**, può essere emesso un EPOC per qualsiasi reato e per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi mentre, per la richiesta di dati di traffico o di contenuti (articolo 5

paragrafo 4), considerata la natura più sensibile di questa tipologia, si devono autorizzare l'emissione di ordini europei di produzione nei procedimenti penali solo per reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno 3 anni. Si prescinde dalla pena edittale (**profilo qualitativo**) per i seguenti reati, se commessi in tutto o in parte a mezzo di un sistema di informazione: i reati connessi al terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, i reati relativi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i reati di frode e falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti ai sensi della direttiva (UE) 2019/713.

Ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 5 del Regolamento i dati conservati per una autorità pubblica possono essere richiesti tramite EPOC solo se l'autorità pubblica per la quale i dati sono conservati o altrimenti trattati si trova nello Stato di emissione (si veda anche il *Considerando* n. 44). Il paragrafo 5 disciplina, invece, i casi di “immunità o privilegi” rilevati dal destinatario (prestatore di servizi), prevedendo una procedura di informazione del destinatario verso l'Autorità di esecuzione e di emissione, volta alla verifica della possibilità di fornire o meno i dati oggetto di “immunità o privilegi”.

L'articolo 4 (*Autorità di emissione*), paragrafi 1 e 2, del Regolamento disciplina **quale Autorità possa emettere un EPOC**. Per i dati di traffico e contenuti l'organo preposto all'emissione dell'EPOC può essere, un organo giurisdizionale (inteso, quest'ultimo, secondo la definizione comunitaria), un magistrato inquirente competente nel caso interessato o qualsiasi altra Autorità competente definita dallo Stato di emissione, previo esame di un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione. Per questa categoria di dati non è prevista la possibilità per il pubblico ministero di emettere l'EPOC (si veda anche *Considerando* 36). Viceversa per i dati relativi agli abbonati o per ottenere dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, l'EPOC può essere emesso da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato.

Secondo un modulo comune nel codice di rito, si prevede che l'ordine di produzione è emesso dal **giudice** competente a pronunciarsi nel merito su **richiesta del PM**, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori (**comma 2**).

Prima dell'esercizio dell'azione penale e quindi **nel corso delle indagini preliminari**, la competenza ad emettere l'ordine di produzione è invece ripartita tra il giudice ed il PM, a seconda della natura dei dati oggetto del provvedimento.

In particolare procederà all'emissione:

- il **GIP** ove si tratti di **dati sul traffico o di dati relativi al contenuto**, come definiti all'art. 3 del Regolamento rispettivamente ai punti 11) e 12);

Ai sensi del punto 11) dell'articolo 3 del Regolamento sono definiti «**dati sul traffico**» i dati riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi, che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi, come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione, sull'ubicazione del dispositivo, la data, l'ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, e altre comunicazioni elettroniche e i dati, diversi dai dati relativi agli abbonati, relativi all'inizio e alla fine di una sessione di accesso utente a un servizio, come la data e l'ora d'uso, la connessione al servizio (*log-in*) e la disconnessione (*log-off*) dal medesimo. Ai sensi invece del punto 12) dell'articolo 3 del Regolamento deve essere ricompreso tra i «**dati relativi al contenuto**» qualsiasi dato in formato digitale, come testo, voce, video, immagini o suono, diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico.

- il **PM** ove invece si tratti di **dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente**, come definiti al medesimo art. 3 rispettivamente ai punti 9) e 10), (**comma 3**).

Ai sensi del punto 9) dell'articolo 3 del Regolamento sono definiti «**dati relativi agli abbonati**»: i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta. Ai sensi invece del punto 10) dell'articolo 3 del Regolamento sono «**dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente**»: gli indirizzi IP e, se necessario, le porte sorgenti e le marche temporali pertinenti, vale a dire la data e l'ora, o gli equivalenti tecnici di tali identificativi e le informazioni connesse, se richiesto dalle autorità di contrasto o dalle autorità giudiziarie al solo scopo di identificare l'utente in una specifica indagine penale.

In attuazione del criterio di delega di cui alla lett. *b*) del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 91 del 2025, nel caso in cui ricorra un **caso di emergenza** qualificato ai sensi dell'art. 3, punto 18), del Regolamento, si stabilisce che nel corso delle indagini preliminari procedano **ufficiali di polizia giudiziaria** prima dell'intervento del PM.

Con **caso di emergenza** si intende, secondo la definizione di cui all'art. 3, punto 18) del Regolamento, una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un'infrastruttura critica, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato.

Nei casi di emergenza, quindi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono emettere un ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato immediatamente efficace, trasmettendolo quindi, entro quarantotto ore, al PM presso il giudice competente, il quale dovrà decidere sulla **convalida** entro le quarantotto ore successive con decreto motivato. L'assenza di convalida nel termine stabilito darà luogo alla revoca immediata dell'ordine, con immediata comunicazione al destinatario e conseguente inutilizzabilità dei dati eventualmente acquisiti, che dovranno essere cancellati (**comma 4**).

Al fine di garantire l'attività di coordinamento rimessa al procuratore generale presso la Corte d'appello ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo - in attuazione del criterio di delega di cui alla lett. *d*) del comma 2 della legge n. 91 del 2025 - si prevede che quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*¹, e 371-*bis*, comma 4-*bis*², c.p.p., ovvero

¹ Il comma 3-*bis* dell'art. 51 c.p.p. richiama l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi. Il comma 3-*quater* richiama i delitti per finalità di terrorismo. Nei procedimenti per i delitti richiamati dai predetti commi le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore distrettuale (vale a dire dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello).

² Nel comma 4-*bis* dell'art. 371-*bis* c.p.p., sono specificamente individuati alcuni gravi delitti informatici; nei procedimenti ad essi relativi al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono riconosciute le predette funzioni di impulso. Si tratta in particolare dei seguenti delitti contenuti nel codice penale: 615-*ter*, terzo comma (accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza

dei delitti di cui all'art. 118-*bis* disp.att.c.p.p.³, copia del certificato attraverso cui è trasmesso l'ordine di produzione (EPOC) è trasmessa agli stessi (**comma 5**).

La conoscenza alle parti ed ai difensori viene rimessa alla disciplina del codice di rito (**comma 6**).

Infine, si prevede la sanzione dell'**inutilizzabilità** per i dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal Regolamento e dal decreto in esame (**comma 7**).

pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico); 635-*ter* c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità); 635-*quinquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità); 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); 617-*quinquies* (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); 617-*sexies* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche del codice penale).

³ L'articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (c.p.p.) disciplina il coordinamento delle indagini penali, in particolare quando più uffici del pubblico ministero procedono su reati collegati. Sono nello specifico richiamati i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) c.p.p., nonché per una serie di gravi delitti ambientali.

Articolo 3

(Emissione degli ordini europei di conservazione)

L'articolo 3 regola l'emissione degli ordini europei di conservazione, individuando le **autorità competenti** (giudice o p.m., a seconda della fase procedurale), disciplinando una **procedura per i casi di emergenza** e disponendo la trasmissione dell'ordine al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello ai fini del **coordinamento delle indagini**.

L'articolo in commento, che si compone di 4 commi, è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento in materia di **ordini europei di conservazione**, dando attuazione ai principi di delega di cui dall'art. 19, comma 2, lettere *a* e *d*), della legge di delegazione europea 2024 ([legge n. 91 del 2025](#)).

L'**ordine europeo di conservazione** è definito dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 2) del [regolamento \(UE\) 2023/1543](#), come “la decisione che dispone la **conservazione di prove elettroniche ai fini di una richiesta di produzione successiva**, e che è **emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro** a norma dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, **e rivolta a** uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di **un prestatore di servizi** che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento”.

In particolare, il **comma 1** procede all'individuazione, secondo quanto prescritto dal principio di delega contenuto all'art. 19, comma 2, lett. *a*), della legge 91/2025, delle **autorità competenti per l'emissione** degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche, ovvero **il giudice e il pubblico ministero**, nell'ambito delle attribuzioni loro riservate dal codice di procedura penale.

La designazione delle autorità competenti è stata disposta in conformità con l'articolo 4, par. 3, lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/1543, che richiede l'emissione di un ordine di conservazione da parte di un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato⁴.

⁴ L'art. 4, par. 3, prevede anche la possibilità, alla lettera *b*), di designare, per l'emissione dell'ordine di conservazione, qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 del regolamento, è richiesta la **notifica alla Commissione delle autorità competenti** per l'emissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione **entro il 18 agosto 2025**.

La disposizione precisa altresì che l'emissione dell'ordine di conservazione avviene nell'ambito di un **procedimento penale**, al ricorrere delle **condizioni** indicate dall'**art. 6 del regolamento**.

Ai sensi del citato articolo 6 (*Condizioni di emissione dell'ordine europeo di conservazione*), un ordine europeo di conservazione deve:

- **essere necessario e proporzionato** al fine di impedire la rimozione, la cancellazione o la modifica di dati in vista della presentazione di una successiva richiesta di produzione dei medesimi tramite l'assistenza giudiziaria, un ordine europeo d'indagine (OEI) o un ordine europeo di produzione;
- **tenere conto dei diritti della persona oggetto di indagini o imputata**;
- **contenere una serie di informazioni**, quali i dati relativi all'autorità di emissione e, se del caso, all'autorità di convalida, il destinatario dell'ordine, l'utente (tranne quando l'unico fine dell'ordine è identificare l'utente), la categoria di dati richiesti, l'eventuale intervallo di tempo dei dati di cui è richiesta la conservazione, le disposizioni penali applicabili dello Stato di emissione, i motivi per stabilire che l'ordine di conservazione soddisfi le condizioni di necessità e proporzionalità anzi dette.

L'articolo 6 stabilisce inoltre che un ordine europeo di conservazione **può essere emesso**:

- **per tutti i reati**, ammesso che fosse possibile emetterlo alle stesse condizioni in un caso interno analogo;
- **per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva di almeno quattro mesi**, irrogata a seguito di un procedimento penale con decisione non pronunciata in contumacia, nei casi in cui la persona condannata è latitante.

Infine, per effetto di un esplicito rinvio all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento contenuto nell'articolo 6, anche agli ordini di conservazione si applica la disposizione per cui è **possibile emettere un ordine** relativo a dati conservati o trattati nell'ambito di un'infrastruttura fornita da un prestatore di servizi a un'autorità pubblica **solo se l'autorità pubblica per la quale i dati sono conservati o trattati si trova nello Stato di emissione**.

tal caso, l'ordine europeo di conservazione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di conservazione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.

Il comma 2 delinea il **riparto di competenze tra giudice e pubblico ministero** circa l'emissione dell'ordine europeo di conservazione.

Al **giudice** competente a decidere sul merito del procedimento penale è attribuita la **competenza principale** all'emissione di un ordine europeo di conservazione, che può però essere esercitata solo **su richiesta proveniente dal p.m.**, ovvero **dalla persona sottoposta alle indagini, dall'imputato, dalle parti private** o dai rispettivi difensori; a sua volta la richiesta del p.m. può essere stata sollecitata da un'istanza della persona offesa o del suo difensore.

La **competenza** è invece attribuita in via esclusiva al **pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale**, fatta salva la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 3 in esame.

Tale scelta è dovuta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, alla minore invasività dell'ordine di conservazione nei confronti del titolare dei dati rispetto all'ordine di produzione: i dati infatti non verranno appresi sino all'emissione di un successivo ordine di produzione, ma semplicemente “congelati”.

Il comma 3 prevede una **procedura speciale** d'urgenza da applicarsi nei **casi di emergenza** che si verifichino nel corso delle **indagini preliminari**.

Con **caso di emergenza** si intende, secondo la definizione di cui all'art. 3, punto 18), del regolamento, una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un'infrastruttura critica, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato.

In tal caso l'ordine di conservazione può essere emesso da **ufficiali di polizia giudiziaria**, che tuttavia hanno l'obbligo di **trasmetterlo al p.m.** entro 48 ore per la decisione circa **la convalida**, che deve avvenire entro 48 ore dalla sua ricezione tramite decreto motivato. In assenza di convalida, **la revoca dell'ordine e la relativa comunicazione al destinatario** dell'ordine stesso **sono immediate**.

Il comma 4 riproduce, infine, la medesima norma di cui all'art. 2, comma 5 (su cui v. *supra*), che prevede la **trasmissione di una copia dell'EPOC-PR** (certificato di ordine europeo di conservazione) al fine di assicurare l'attività di **coordinamento investigativo** demandata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello, ciascuno per le rispettive competenze.

In particolare, copia dell'EPOC-PR è trasmessa:

- al **procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** per i procedimenti riguardanti i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*⁵, e 371-*bis*, comma 4-*bis*⁶, del codice di procedura penale
- al **procuratore generale presso la corte d'appello** per i procedimenti riguardanti i delitti di cui all'articolo 118-*bis*⁷ delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 271/1989.

La disposizione è direttamente attuativa del principio di delega contenuto all'art. 19, comma 2, lett. *d*), della legge 91/2025.

⁵ Si tratta dei delitti di competenza della procura distrettuale antimafia e antiterrorismo, ovvero delitti associativi riguardanti immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi, schiavitù, tratta, contraffazione, scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti con finalità di terrorismo; delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso).

⁶ L'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, riconosce poteri di coordinamento delle indagini al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche per taluni delitti informatici specificamente individuati: accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (615-ter, terzo comma); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies). Inoltre, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, i poteri di coordinamento sono esercitati anche in relazione ai procedimenti per i delitti di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater*); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche del codice penale (617-*sexies*).

⁷ L'articolo 118-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale disciplina il coordinamento delle indagini penali che deve essere esercitato dal procuratore generale presso la corte di appello, in particolare quando più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate. Sono nello specifico richiamati i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) c.p.p. (tra cui devastazione, saccheggio e strage, guerra civile, omicidio, rapina, associazione a delinquere, reati inerenti armi e stupefacenti, reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, reati sessuali, reati informatici quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, reati per cui le investigazioni sono particolarmente complesse o che richiedono il compimento di atti all'estero) nonché per una serie di gravi delitti ambientali (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) per i quali è previsto che sia data notizia anche al procuratore nazionale antimafia.

Articolo 4

(Procedura accelerata)

L'articolo 4 prevede una **procedura accelerata** per l'emissione degli ordini di produzione o conservazione quando ricorrono **ragioni di urgenza** nel corso delle indagini preliminari.

L'articolo in commento, dà attuazione dei criteri di delega stabiliti all'art. 19, comma 2, lett. *a*) e lett. *d*) della legge di delegazione europea 2024 (legge 91/2025) e si compone di 3 commi:

- il **comma 1** introduce una **procedura accelerata** per l'emissione **degli ordini di produzione**;
- il **comma 2** introduce una **procedura accelerata** per l'emissione **degli ordini di conservazione**;
- il **comma 3** rinvia alle disposizioni concernenti il **coordinamento delle indagini** da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e del procuratore generale presso la corte d'appello di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento (v. *supra*).

Più nel dettaglio, il **comma 1** prevede **due diverse modalità di emissione accelerata** degli ordini di produzione a seconda della **natura dei dati** che essi concerano, cui si può fare ricorso quando ricorrono ragioni di urgenza **nel corso delle indagini preliminari**. Le due procedure si svolgono secondo modalità analoghe: in entrambi i casi **l'ordine di produzione emesso con procedura accelerata non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo a seguito di convalida** da parte dell'organo incaricato.

La prima procedura concerne **i dati sul traffico e i dati relativi al contenuto**, come definiti dall'art. 3, par. 1, del regolamento, rispettivamente ai punti 11) e 12). In tal caso **l'ordine** di produzione è **emesso dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari**, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il g.i.p. può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC) (**lett. a)**)

La seconda procedura concerne **i dati relativi agli abbonati e i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente**, come definiti dal medesimo citato art. 3, par. 1, rispettivamente ai punti 9) e 10). In tal caso **l'ordine** di

produzione è **emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria e convalidato dal p.m.**, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine di produzione alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il p.m. può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC).

Per una definizione più dettagliata della tipologia dei dati di cui all'art. 3 reg., par. 1, punti 9), 10) 11) e 12), si rinvia alla scheda relativa all'articolo 2 dello schema di decreto (v. *supra*).

A differenza delle **procedure delineate** dagli artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del provvedimento in esame, **relative al caso di emergenza qualificato** all'art. 3, par. 1, punto 18), del regolamento, nel caso delle procedure accelerate in esame, che trovano fondamento nella disciplina contenuta all'art. 4, par. 1, lett. b)⁸, e par. 2, lett. b)⁹, del regolamento, **la convalida è condizione di efficacia dell'ordine di produzione**.

Il **comma 2** predispone una simile **procedura accelerata** per l'emissione dell'**ordine europeo di conservazione** quando ricorrono **ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari**. Anche in questo caso l'ordine emesso con procedura accelerata non è immediatamente efficace, ma lo diventa solo a seguito di convalida da parte dell'organo incaricato.

Per l'ordine di conservazione è prevista **un'unica procedura applicabile** ai medesimi casi di cui al comma 1.

L'ordine è **emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria e convalidato dal p.m.**, cui deve essere trasmesso entro 24 ore dall'emissione. Solo una volta accertata la conformità dell'ordine alle condizioni di emissione entro le successive 48 ore, il p.m. può convalidare l'ordine e quindi trasmettere il relativo certificato (EPOC-PR).

Il **comma 3**, infine, richiamando le disposizioni dettate dall'art. 2, comma 5, del decreto in esame per gli ordini di produzione e dall'art. 3,

⁸ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. b), l'ordine di produzione può essere emesso da qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.

⁹ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. b), l'ordine di conservazione può essere emesso da qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale; in tal caso, l'ordine europeo di produzione è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del presente regolamento, da un giudice, un organo giurisdizionale o un magistrato inquirente nello Stato di emissione.

comma 4, del medesimo decreto per gli ordini di conservazione, dispone la **trasmmissione dei certificati** emessi in relazione a determinati reati **al procuratore generale presso la corte d'appello e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**, secondo le rispettive competenze, per l'esercizio delle loro funzioni di **coordinamento delle indagini**.

Per approfondimenti sulle norme sopra richiamate, si rinvia alle schede relative agli articoli 2 e 3 dello schema di decreto *supra*.

Articolo 5

(Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa)

L'articolo 5 individua nel **Ministero della giustizia** l'**autorità centrale responsabile della trasmissione amministrativa** dei certificati (EPOC e EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e conservazione, nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione della corrispondenza ufficiale inerente agli ordini ed ai certificati.

L'**articolo 5** dà attuazione ai criteri di delega stabiliti art. 19, lett. *c*) della legge di delegazione europea 2024 (su cui v. la Premessa, *supra*).

A tal fine, la disposizione in commento prevede che, ove richiesto dalle autorità giudiziarie competenti indicate nello schema di decreto ovvero dall'autorità di un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, il **Ministero della giustizia** sia responsabile della **trasmissione amministrativa** dei certificati di ordini europei di conservazione e di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, par. 6, del regolamento.

L'art. 4, par. 6, del regolamento, prevede che ciascuno Stato membro può designare una o più autorità centrali responsabili della trasmissione amministrativa degli EPOC e degli EPOC-PR, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione nonché delle notifiche, come pure della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione dell'altra corrispondenza ufficiale relativa a tali certificati od ordini.

Articolo 6

(Autorità e procedure di esecuzione)

L'articolo 6 reca la disciplina delle **autorità** e delle **procedure di esecuzione** dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione.

L'articolo 6 - in attuazione dei criteri di delega di cui alle lett. *d*) ed *e*) dell'articolo 19 della legge n. 91 del 2025 - delinea le **modalità di esecuzione dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione**, consentendo l'individuazione delle relative autorità, che dovevano essere notificate alla Commissione, **entro il 18 agosto 2025**, secondo quanto stabilito all'art. 31 del Regolamento.

Vengono individuati, quali **autorità di esecuzione** ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento:

- il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della [direttiva \(UE\) 2023/1544](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono;

La direttiva (UE) 2023/1544 definisce, per l'appunto, norme sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

- il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale (**comma 1**).

Ai sensi del paragrafo 1, punto 17 dell'articolo 3 del Regolamento con «**autorità di esecuzione**» si intende l'autorità dello Stato di esecuzione che, conformemente al diritto nazionale di tale Stato, è competente a ricevere un ordine europeo di produzione e un EPOC o un ordine europeo di conservazione e un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità del presente regolamento.

Ai sensi del **comma 2** il procuratore della Repubblica distrettuale è destinatario delle notifiche relative all'emissione, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, di un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, o per ottenere dati relativi al contenuto.

Lo stesso procuratore è, inoltre, autorità competente ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del Regolamento, e nello specifico ai seguenti fini:

- opposizione di **motivi di rifiuto** ai sensi dell'art. 10, par. 4 del Regolamento;
- notifica ove il destinatario dell'ordine di produzione rilevi l'interferenza con **immunità, privilegi**, o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, a norma del diritto dello Stato di esecuzione ai sensi dell'art. 10, par. 5 del Regolamento; (analogamente per gli ordini di conservazione ai sensi dell'art. 11, par. 4 del Regolamento);
- richiesta di **ritirare o adattare l'ordine di produzione** rivolta all'autorità di emissione nei casi *sub 2* ai sensi dell'art. 10, par. 5 del Regolamento; (analogamente per gli ordini di conservazione ai sensi dell'art. 11, par. 4 del Regolamento);
- informazione da parte del destinatario dell'ordine di produzione in caso di **incompletezza, errori manifesti** o informazioni insufficienti ad eseguirlo e comunicazione di chiarimenti o rettifiche ai sensi dell'art. 10, par. 6 del Regolamento; (analogamente per gli ordini di conservazione ai sensi dell'art. 11, par. 4 del Regolamento);
- informazione da parte del destinatario dell'ordine di produzione circa **l'impossibilità di ottemperare** all'obbligo di produrre dati ai sensi dell'art. 10, par. 7 del Regolamento;
- informazione da parte del destinatario dell'ordine di produzione del mancato adempimento all'ordine, o del **parziale o tardivo adempimento** ai sensi dell'art. 10, par. 8 del Regolamento;
- informazione da parte dell'autorità di emissione circa la **sopravvenuta carenza di interesse** alla trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 10, par. 9 del Regolamento;
- **comunicazione all'autorità di emissione dei motivi di rifiuto** degli ordini europei di produzione, con informazione del destinatario e dell'autorità di emissione, interlocuzione con la medesima per discutere le misure opportune da adottare, richiesta alle autorità competenti di revoca dell'immunità o del privilegio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento;

- **notifica della non esecuzione** dell'ordine di produzione in caso di obblighi contrastanti e dell'informazione relativa all'esito della procedura di riesame ai sensi dell'art. 17 del Regolamento.

L'art. 17 del Regolamento disciplina l'istituto del **riesame**. Se ritiene che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo, il destinatario informa l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione dei motivi per non eseguire l'ordine europeo di produzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 8 e 9, utilizzando il modulo di cui all'allegato III («obiezione motivata»).

Il **comma 3** prevede poi che, nei casi di notifica dell'ordine di produzione, il procuratore della Repubblica informi, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e il procuratore generale presso la corte di appello, in base ai reati che determinano l'attivazione del coordinamento investigativo secondo le rispettive competenze, mediante la trasmissione di copia dell'EPOC.

Si tratta dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis* c.p.p., ovvero dei delitti di cui all'art. 118-*bis* disp.att.c.p.p. (si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 2)

Il **comma 4** delinea un **procedimento specifico** in caso di esecuzione dell'ordine ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, ovvero nell'ambito del procedimento di esecuzione “forzata”.

Nel caso in cui l'autorità di emissione di un altro Stato membro richiede, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo articolo 16, paragrafi 4 e 5, provvede, con decreto motivato al riconoscimento dell'ordine.

Nell'art. 16 è disciplinato il **procedimento di esecuzione “forzata”** che l'Autorità di emissione richiede all'Autorità di esecuzione in caso di inottemperanza del prestatore di servizio. In particolare ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 16 del Regolamento è previsto che il prestatore di servizi, possa negare l'esecuzione dell'EPOC e EPOC-PR solo se:

- non è stato emesso o convalidato da un'autorità di emissione conformemente al regolamento;
- non è stato emesso in relazione a un reato previsto di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

- il destinatario non ha potuto ottemperare per impossibilità materiale dovuta a circostanze che non possono essergli imputate, o perché l'ordine contiene errori manifesti;
- l'ordine non riguarda dati conservati dal prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione dell'ordine;
- il servizio esula dall'ambito di applicazione del regolamento;
- i dati richiesti sono protetti da immunità o privilegi concessi a norma del diritto dello Stato di esecuzione o i dati richiesti sono disciplinati da norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, che impediscono l'esecuzione o l'applicazione dell'ordine;
- in situazioni eccezionali, dalle sole informazioni contenute nell'ordine risulta che sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine comporterebbe una violazione manifesta di un diritto fondamentale pertinente sancito dall'articolo 6 TUE e dalla Carta.

In ogni caso l'autorità di esecuzione decide se eseguire o meno l'ordine sulla base di qualsiasi informazioni fornite dal destinatario e dopo aver consultato l'autorità di emissione.

Il procuratore della Repubblica, nel caso in cui ritenga che al riconoscimento debba provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorità di emissione.

In caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* del codice di procedura penale.

Gli articoli 54, 54-*bis* e 54-*ter* c.p.p. disciplinano i contrasti tra uffici del pubblico ministero durante le indagini preliminari. In particolare, l'articolo 54 riguarda il passaggio di atti da un ufficio del PM all'altro quando si ravvisa incompetenza territoriale, mentre gli articoli 54-*bis* e 54-*ter* affrontano rispettivamente i casi di contrasti positivi (quando più uffici ritengono di essere competenti) e i casi di contrasti in materia di criminalità organizzata.

Ai sensi del **comma 5** se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente (art. 3, punti 9) e 10) del Regolamento)¹⁰ o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della

¹⁰ Ai sensi del punto 9) dell'articolo 3 del Regolamento sono definiti «*dati relativi agli abbonati*»: i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento

Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine ne disporrà l'esecuzione con decreto motivato contenente i dati e le informazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento.

Se, invece, la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati sul traffico o di dati relativi al contenuto (3, punti 11) e 12) del Regolamento)¹¹, ai sensi del **comma 6**, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine, trasmetterà la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, per l'autorizzazione all'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione.

In proposito nella relazione illustrativa si evidenzia come tale modulo procedimentale, ispirato alla disciplina dettata dal decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, recante *“Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale”*, replichi il riparto delle attribuzioni tra pubblico ministero e giudice, conseguente alla natura del dato richiesto, già previsto dalle disposizioni che regolano l'emissione dell'ordine europeo di produzione.

Infine il **comma 7**, infine, prevede che, ferma la disciplina in materia di procedure di esecuzione dettata dal più volte citato art. 16 del Regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana.

della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta. Ai sensi invece del punto 10) dell'articolo 3 del Regolamento sono **«dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente»**: gli indirizzi IP e, se necessario, le porte sorgenti e le marche temporali pertinenti, vale a dire la data e l'ora, o gli equivalenti tecnici di tali identificativi e le informazioni connesse, se richiesto dalle autorità di contrasto o dalle autorità giudiziarie al solo scopo di identificare l'utente in una specifica indagine penale.

¹¹ Ai sensi del punto 11) dell'articolo 3 del Regolamento sono definiti **«dati sul traffico»** i dati riguardanti la fornitura di un servizio offerto da un prestatore di servizi, che servono per fornire informazioni di contesto o supplementari sul servizio e che sono generati o trattati da un sistema di informazione del prestatore di servizi, come la fonte e il destinatario di un messaggio o altro tipo di interazione, sull'ubicazione del dispositivo, la data, l'ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, e altre comunicazioni elettroniche e i dati, diversi dai dati relativi agli abbonati, relativi all'inizio e alla fine di una sessione di accesso utente a un servizio, come la data e l'ora d'uso, la connessione al servizio (*log-in*) e la disconnessione (*log-off*) dal medesimo. Ai sensi invece del punto 12) dell'articolo 3 del Regolamento deve essere ricompreso tra i **«dati relativi al contenuto»** qualsiasi dato in formato digitale, come testo, voce, video, immagini o suono, diverso dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico.

Articolo 7

(Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti)

L'articolo 7 individua le autorità giudiziarie competenti in relazione alla **procedura di riesame** per il caso di contrasto dell'ordine di produzione con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo.

L'**articolo 7** dà attuazione ai criteri di delega stabiliti dall'art. 19, lett. *l*) della legge di delegazione europea 2024, che prevede l'individuazione le **autorità giudiziarie competenti** e le **procedure** per il **riesame delle obiezioni motivate** dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543.

L'**articolo 17** del regolamento tratta l'istituto del **riesame**, prevedendo che il destinatario dell'obbligo di produzione sia tenuto ad informare, tramite **obiezione motivata**, le autorità di emissione e di esecuzione qualora ritenga che l'ottemperanza all'ordine europeo di produzione sia in contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo. L'autorità di emissione, ove intenda confermare l'ordine, dovrà chiederne il riesame da parte di un organo giudiziario competente.

Ai sensi del **comma 1** dell'articolo in commento, si prevede che sulla **richiesta di riesame** dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è competente a decidere il **tribunale del riesame** di cui all'art. 324, comma 5, del codice di procedura penale.

L'art. 324 c.p.p. disciplina il procedimento per il riesame delle misure cautelari reali. Nello specifico, il comma 5, cui fa rinvio la disposizione in commento, prevede che sulla richiesta di riesame dei provvedimenti ablatori decida, in composizione collegiale, il **tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento**.

Quando, invece, l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero è competente a decidere il **giudice per le indagini preliminari**. (**comma 1**)

Il **comma 2** prevede che l'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo dovrà **trasmettere**, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame, che potrà decidere di confermare o revocare l'ordine nei successivi dieci giorni, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del regolamento.

Nel caso in cui l'autorità competente per il riesame, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, par. 7, del regolamento, decida di richiedere informazioni all'**autorità competente del paese terzo**, con particolare riguardo al caso in cui il conflitto degli obblighi riguarda diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla **ricezione delle informazioni**.

Si fa presente che l'articolo 17 del regolamento, al par. 7, prevede che l'organo giurisdizionale competente può richiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, in particolare quando il conflitto degli obblighi riguarda diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali. Il successivo par. 8, invece, prevede che l'organo giurisdizionale competente se decide di revocare l'ordine europeo di produzione, ne informa l'autorità di emissione e il destinatario. Se, invece, stabilisce che l'ordine europeo di produzione deve essere confermato, l'organo giurisdizionale competente ne informa l'autorità di emissione e il destinatario che deve, quindi, procedere ad eseguire l'ordine europeo di produzione.

Articolo 8

(Statistiche e comunicazioni alla Commissione)

L'articolo 8 individua nel Ministero della giustizia l'autorità competente per l'elaborazione e trasmissione delle **statistiche** relative alle prove elettroniche, nonché per le **notifiche** alla Commissione europea previste dal regolamento.

L'**articolo 8** dà attuazione ai criteri di delega stabiliti dall'art. 19, lett. *p*)¹² e lett. *q*) della legge di delegazione europea 2024.

In primo luogo, il **comma 1**, individua nel **Ministero della giustizia** l'autorità competente per la **registrazione, l'elaborazione delle statistiche** relative agli EPOC e EPOC-PR e per la loro **trasmissione** alla Commissione europea.

Si ricorda che, ai sensi dell'**art. 28, par. 2**, del regolamento, gli Stati membri raccolgono dalle autorità pertinenti **statistiche** complete sul numero di EPOC e EPOC-PR emessi. I dati raccolti per l'anno civile precedente sono inviati alla Commissione ogni anno entro il 31 marzo.

Il Ministero della giustizia è inoltre competente per l'effettuazione delle **notifiche** relative, da un lato, alle **autorità competenti** e alle **lingue** accettate, da effettuare entro il **18 agosto 2025** e, dall'altro, agli strumenti e alle modalità già esistenti concernenti l'acquisizione di prove, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, che intendono **continuare ad applicare**.

L'**art. 31, par. 1**, del regolamento, fissa al **18 agosto 2025** il termine entro il quale gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione:

- a)* l'autorità o le autorità competenti per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche;
- b)* l'autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l'esecuzione dei detti ordini per conto di un altro Stato membro;

¹² lett. *p*) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543; lett. *q*) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

c) l'autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini;

d) le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell'articolo 27 del regolamento medesimo.

L'**art. 32, par. 2**, del regolamento, invece, prevede che gli Stati membri entro il 18 agosto 2026 notifichino alla Commissione, gli strumenti, gli accordi e le modalità concernenti l'acquisizione di prove esistenti, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, che intendono continuare ad applicare. Qualora gli Stati membri concludano nuovi accordi o nuove intese, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, dovranno notificarlo alla Commissione europea entro tre mesi dalla firma.

Il successivo **comma 2** dell'articolo 8 prevede che, ai fini della predisposizione delle predette statistiche, l'autorità giudiziaria trasmetta al Ministero della giustizia i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.

Nello specifico si tratta dei dati relativi a:

- a) il numero di EPOC e EPOC-PR emessi, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);
- b) il numero di EPOC emessi nell'ambito di deroghe per casi di emergenza;
- c) il numero di EPOC e EPOC-PR adempiuti e non adempiuti, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);
- d) il numero di notifiche alle autorità di esecuzione a norma dell'articolo 8 e il numero di EPOC rifiutati, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno), nonché i motivi addotti per il rifiuto;
- e) per gli EPOC adempiuti, il periodo medio che intercorre tra il momento dell'emissione dell'EPOC e il momento in cui i dati sono ottenuti, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno);
- f) per gli EPOC-PR adempiuti, il periodo medio che intercorre tra il momento dell'emissione dell'EPOC-PR e il momento dell'emissione della successiva richiesta di produzione, per tipo di dati richiesti e destinatari;
- g) il numero di ordini europei di produzione o di ordini europei di conservazione trasmessi a uno Stato di esecuzione e da questo ricevuti ai fini dell'esecuzione, per tipo di dati richiesti, destinatari e situazione (di emergenza o meno), e il numero di tali ordini adempiuti;
- h) il numero di ricorsi proposti contro gli ordini europei di produzione nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione, per tipo di dati richiesti;
- i) il numero di casi in cui non è stata concessa la convalida ex post a norma dell'articolo 4, paragrafo 5;
- j) una panoramica delle spese dichiarate dai prestatori di servizi per l'esecuzione degli EPOC e degli EPOC-PR e delle spese rimborsate dalle autorità di emissione.

Articolo 9

(Disposizioni di coordinamento)

L'articolo 9 reca **disposizioni di coordinamento** finalizzate alla modifica delle norme dell'ordinamento interno necessarie ad armonizzare il quadro giuridico nazionale e a favorire un efficace perseguitamento delle finalità del Regolamento.

L'articolo 9 dà attuazione al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lett. *r*) della legge n. 91 del 2025. Nel dettaglio il **comma 1** apporta una serie di modifiche all'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della *privacy*).

Si ricorda che l'**art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003** disciplina la *data retention*, ovvero l'obbligo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per 24 mesi i dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi i dati relativi al traffico telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta, per finalità di accertamento e repressione di reati (commi 1 e 1-*bis*).

In deroga a questa disciplina, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo (di cui agli artt. 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), c.p.p.), il termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in **72 mesi** dall'art. 24 della legge n. 167 del 2017.

Il **comma 3** dell'art. 132 consente, a condizione che sussistano sufficienti indizi di reato, l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 c.p.p. (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale); reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi». In questi casi l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore deve essere autorizzata con decreto motivato da giudice su richiesta del PM o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. In caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il PM può acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (**comma 3-bis**).

Il **comma 3-*quater*** sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei **dati** di traffico in violazione di legge. Il **comma 4-*ter*** poi prevede che il Ministro dell'interno, in proprio o tramite i soggetti delegati (quali i soggetti responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia

di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza), anche su eventuali richieste avanzate dalle autorità investigative straniere, possa ordinare ai fornitori ed agli operatori di servizi informativi o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga fino a complessivi sei mesi per motivate esigenze, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive ovvero di accertamento e repressione di specifici reati. Ai sensi del **comma 4-quater** il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 c.p. (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*).

Le lett. **a) e b)** del comma 1 dell'articolo in esame inseriscono quindi, ai commi 3 e 3-bis dell'art. 132, il riferimento all'agevolazione delle **ricerche di un latitante**, al cui fine potrà essere autorizzata da parte del giudice (o del pubblico ministero per i casi d'urgenza) l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico presso il fornitore. Si vuole in tal modo rendere coerente la disciplina nazionale relativa all'acquisizione del traffico telefonico con le previsioni del Regolamento, secondo cui l'ordine europeo di produzione o di conservazione può essere emesso anche per la **ricerca del latitante** condannato con sentenza definitiva a pena non inferiore a quattro mesi, non pronunciata in contumacia (così gli artt. 5, par. 3 e 4, 6, par. 3, del Regolamento).

Come si evidenzia nella relazione illustrativa, la modifica introdotta non reca la distinzione tra latitante condannato (ipotesi prevista dal regolamento) e latitante destinatario di misure cautelari coercitive (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora), in ragione dell'equiparazione delle due posizioni nel nostro ordinamento (si vedano gli artt. 295 e 296 del codice di procedura penale). L'allineamento rispetto al Regolamento – precisa sempre la relazione - esplicita una regola già ritenuta, da alcuni pronunciamenti di merito, immanente all'ordinamento, nella misura in cui essendo prevista dall'art. 295 del codice di procedura penale la possibilità di autorizzare attività di intercettazione per la ricerca dei latitanti, *a fortiori* sarebbe ammissibile la meno invasiva attività di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, anche in ossequio al principio di proporzionalità.

La lett. **c)** inserisce, poi, sempre nell'articolo 132 tre nuovi commi.

Il nuovo comma **3.bis.1** prevede il potere del PM di emettere un **ordine di conservazione “domestico”** ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, per conservare, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento è prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, e può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.

Nella relazione si evidenzia come la disciplina dettata dal nuovo comma *3.bis.1* per l’ordine di conservazione del PM sia analoga a quella dettata dal comma *4-ter* dell’art. 132 del codice della privacy (vedi *supra*).

Il nuovo comma **3.bis.2** stabilisce che la disciplina dettata dai commi 3 e *3-bis* dell’articolo 132 non trova applicazione nel caso di **acquisizione dei dati relativi agli abbonati**. La stessa disposizione reca una definizione dei dati relativi agli abbonati detenuti da un prestatore di servizi, che sono riconducibili a:

- l’identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l’indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail forniti;
- il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall’abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell’attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell’uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall’utente o creati a sua richiesta.

Si tratta – come precisa la relazione illustrativa - di definizione coerente con quella contenuta nel Regolamento (art. 3, par. 1, punto 9) secondo una categorizzazione «*conforme agli ordinamenti giuridici di molti Stati membri e al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2002/58/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, come pure al diritto internazionale, segnatamente la Convenzione di Budapest*

Il nuovo comma **3-bis.3** precisa, con riguardo **all’acquisizione dei dati relativi agli abbonati**, che a tale acquisizione provvede il PM ovvero la **polizia giudiziaria**, di propria iniziativa o su delega del PM.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come, già a legislazione vigente i predetti dati siano accessibili forze dell'ordine: “Si richiamano, in proposito, quale quadro normativo di riferimento, gli articoli 6, comma 1, lett. *a*), 8, commi 1 e 2 e 9, commi 1 e 2, della legge 1 aprile 1981, n. 129 nonché il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e la legge 26 marzo 2001, n. 128, in combinato disposto con l'articolo 55 del codice di procedura penale, come richiamati anche nel “*Parere in materia di accesso da parte delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria tramite il Centro elaborazione dati (C.e.d.) del Ministero dell'Interno ai dati di telefonia fissa e mobile attraverso il sistema informatico Elenco Telefonico Nazionale (E.T.Na.)* – del Garante della protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 244 del 15 maggio 2014)”.

Al fine di armonizzare compiutamente la disciplina dettata dall'articolo 132 a quella del Regolamento le **lett. *d*) ed *e*)** apportano modifiche ai commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 132. Si prevede quindi che il potere di ordinare la conservazione sia esercitabile anche in relazione ai dati relativi al traffico telefonico e ai dati relativi alle chiamate senza risposta. Si stabilisce inoltre che, ove l'ordine di conservazione sia emesso per finalità attinenti all'accertamento e repressione di specifici reati, la legittimazione all'adozione del provvedimento è estesa anche agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Il **comma 2** dell'articolo 9 del provvedimento in esame introduce, infine, nel Capo III (*Sequestri*) del Titolo III (*Mezzi di ricerca della prova*) del Libro III (*Prove*) del codice di procedura penale, il nuovo articolo 263-*bis*, che disciplina **l'istituto dell'ordine di conservazione** emesso dal pubblico ministero per i dati relativi al contenuto (esclusi dalla disciplina prevista dall'art. 132 del codice *privacy*).

Ai sensi del nuovo articolo, nel corso delle indagini preliminari il PM può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.

Seguendo il paradigma previsto dal codice processuale per gli atti urgenti, si prevede il potere della polizia giudiziaria di **disporre in via di urgenza** la conservazione dei dati di contenuto con provvedimento assoggettato a convalida da parte del pubblico ministero. A ben vedere,

infatti, nel caso in cui ricorrono **ragioni di urgenza**, prima dell'intervento del PM, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al PM del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'A.G. 303
Art. 132 <i>(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</i>	Art. 132 <i>(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</i>
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.	1. <i>Identico</i>
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.	1-bis. <i>Identico</i>
2. Dopo il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,	2. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'A.G. 303
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.	
3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.	3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti ovvero per le ricerche di un latitante , i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.	<i>3-bis Identico</i>
	3.bis.1. Il pubblico ministero può ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,

Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'A.G. 303
	nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.
	3.bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: <i>a)</i> l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; <i>b)</i> il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta.
	3-bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.

Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'A.G. 303
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.	3-ter. <i>Identico</i>
3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati.	3-quater <i>Identico</i>
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.	4. <i>Identico</i>
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.	4-bis <i>Identico</i>
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e	4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e

Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'A.G. 303
<p>transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.</p>	<p>transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. In tale ultimo caso, l'ordine di cui al periodo che precede può essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.</p>
<p>4-<i>quater</i>. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano,</p>	<p>4-<i>quater</i>. Il fornitore o l'operatore di servizi telefonici, informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi telefonici, informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano,</p>

Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9 dell'A.G. 303
salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.	salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.	<i>4-quinquies Identico</i>
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento di carattere generale, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.	5. <i>Identico</i>
5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.	5-bis. <i>Identico</i>

Articolo 10

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 10 reca le autorizzazioni di spesa necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6.

L'articolo 10, comma 1, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, autorizza la spesa di 280.000 euro per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame specifica che gli oneri connessi alle attività previste dagli articoli 3,4 e 6 derivano dalla previsione per cui lo Stato membro è responsabile e sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato al fine di renderli interoperabili, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi con particolare riferimento a EPOC (European Production Order) e EPOC-PR (European Preservation Order).

Alla copertura degli oneri derivanti dalla citata autorizzazione di spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91 (legge di delegazione europea 2024).

La citata disposizione autorizza la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 16, comma 2, lettera *n*), che delega il Governo ad adottare le disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi del regolamento (UE) 2023/1543 relativi al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato. La medesima disposizione prevede a copertura dei suddetti oneri la corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il **comma 2** reca una clausola invarianza finanziaria ai sensi della quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.